

TI_GERICHTE 72.2015.62 vom 5. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.62

FR: TI_GERICHTE 72.2015.62 du 5 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 72.2015.62 del 5 giugno 2015

Regeste

Lesioni colpose gravi; ripetuto furto; ripetuta violazione di domicilio; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Erwägungen

E. 24

_____, vicino di casa di _____ e conoscente dell'imputato, sentito in Polizia il giorno dei fatti ha asserito a verbale: " Oggi pomeriggio mi trovavo in compagnia con il mio _____ (...). Ci siamo incontrati direttamente al bar della stazione di servizio _____ a _____. Stavamo bevendo un caffè sul balcone esterno e fumandoci una sigaretta e notavo in piedi dietro di noi, _____, che è il mio vicino di casa, in compagnia di una donna. Stavano parlando e bevendo del vino. Dopo poco è arrivato "IM 1"; lo conosco di vista in quanto tempo fa, lo vedevo girare in stazione FFS di _____, luogo dove giravo con amici. (...) quando è arrivato presso il bar del distributore _____, l'ho salutato e lui ha contraccambiato il saluto. Si è recato poi presso la stazione di servizio _____, che si trova in faccia alla _____, dopo di che ha fatto subito ritorno con un panino in mano e si è messo di fianco a noi, in quanto pioveva. È poi entrato dentro al bar a prendere qualcosa e nel riuscire lo sentivo che discuteva ed insultava ad alta voce la donna che era con _____, dicendogli "sei una puttana", "puttana di merda". Pure la donna, per conto suo lo insultava dicendogli "frocio, finocchio". I due erano in piedi faccia a faccia ad una distanza di circa 1 metro. La discussione era animata e dopo alcuni istanti notavo _____ che diceva a IM 1 "ma come ti permetti di insultare la signora, guarda che io ti prendo a sberle", mettendosi in mezzo a loro due, praticamente in faccia a IM 1. IM 1 gli rispondeva "guarda che è lei che ha iniziato ad insultarmi, non mi conosce neanche e mi da del frocio". _____ gli rispondeva che non doveva comunque insultarla. _____ a quel punto ha iniziato a minacciare IM 1 dicendogli "io ti spacco la faccia, ti metto in un tappeto, ti spacco in due". All'improvviso IM 1 ha tirato un pugno molto forte con la mano destra in faccia a _____, colpendolo alla tempia sinistra. Appena ricevuto il pugno, _____ è crollato a terra, sbattendo la testa sull'asfalto. Ha iniziato subito a sanguinare da dietro la testa e la donna che era con _____, gridava alla gente di prendere il numero di targa. Si chinava poi a prestare le prime cure a _____, in quanto era rimasto a terra esanime e contattava Ticino Soccorso. IM 1 visto quello che era successo, è immediatamente scappato a corsa in direzione di _____." (VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all'AI 41). Sentito dal PP il 12 ottobre 2010 ed invitato a spiegare nuovamente l'accaduto, _____ si è così espresso: " IM 1 stava mangiando un panino. Finito di mangiare il panino IM 1 è entrato nel bar per prendere un giornale. Quando è uscito ho sentito che diceva frasi del tipo "come ti permetti di darmi del frocio che non mi conosci nemmeno" e ancora "puttana". IM 1 parlava

all'amica di _____. (...) IM 1 dopo aver pronunciato le parole che ho detto si stava dirigendo verso di noi. _____ l'ha seguito e aveva l'aria minacciosa; _____ diceva a IM 1 frasi del tipo "come ti permetti di insultare la mia donna e di darle della puttana", "ti spacco la faccia", "non sai chi sono io", ecc. IM 1 inizialmente ha detto a _____ di lasciar perdere ma _____ continuava a gridare. A quel punto IM 1 l'ha colpito con un pugno alla parte sinistra della testa. Lo ha colpito con la mano destra. Era un pugno forte. ADR _____ quando ha ricevuto il pugno è rimasto una frazione di secondo in piedi ed è poi crollato a terra di netto all'indietro. (...) ADR Quando _____ è caduto di netto per terra, IM 1 lo ha guardato e poi se ne è andato. Quando IM 1 ha guardato _____ prima di andarsene, non era ancora uscito sangue dalla testa. IM 1 ha guardato _____ per pochissimi secondi, poi se ne è andato. (...) ADR È vero che io non ho sentito tutta la discussione tra IM 1 e l'amica di _____. Ho solo sentito IM 1 che quando usciva dal bar diceva le frasi che ho riportato sopra. Da quello che diceva IM 1 si capiva che la donna, prima, doveva avergli dato del "frocio". ADR Ho già detto che _____ ha assunto un fare minaccioso nei confronti di IM 1. Lo insultava e gli gridava le frasi riportate sopra. _____ non ha però tentato di colpire IM 1." (VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55). A precisa domanda dell'interrogante _____ ha risposto che "_____ e la sua compagna avevano bevuto. Non so da che ora erano lì, ma da quando io e _____ siamo arrivati non hanno smesso di bere. La donna beveva vino rosso, se non erro, e lui beveva della birra. (...) Mi ha dato chiaramente l'impressione che avesse già bevuto abbastanza tanto; l'ho capito da come parlava, da come rideva e dal fatto che gridava. ADR Non dico che _____ barcollasse, ma non dava l'impressione di reggersi in piedi normalmente." (VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55). 25. _____, conoscente di _____ e minorenne al momento dei fatti, il 15 agosto 2015 in Polizia si è così espresso: "Questo pomeriggio mi sono incontrato con il mio amico "_____ " _____ (...) presso il bar del distributore _____. (...) Vi erano 4-5 persone (...). Tra queste persone vi era anche un signore che conosco, che si chiama _____ (non so il cognome) e che abita a _____. (...) Ad un certo punto arrivava un giovane che l'avevo già visto due o tre volte in centro a _____ (zona pensilina) e poi alla Stazione FFS sempre di _____. Ho saputo da _____ che si chiama IM 1 ma solo oggi. È entrato al bar a prendersi un giornale. Davanti all'entrata del Bar, quindi all'esterno, vi era una ragazza credo o marocchina o brasiliana (scura di pelle). Mentre IM 1 usciva la donna gli dava del "finocchio". Non so il motivo. La scena è stata che mentre IM 1 usciva col suo giornale lei gli diceva "finocchio". Lui gli rispondeva "puttana". Poi tra i due è nata una discussione non amichevole (non sono stato lì ad ascoltare cosa si dicessero la donna e IM 1). Poi usciva dal Bar il _____ che rimproverava a IM 1: "tu non dici puttana alla mia amica". IM 1 gli rispondeva che lei prima gli aveva detto "finocchio". _____ gli diceva: "ti do due schiaffi, vai via". IM 1 gli tirava un pugno tipo pugilato secco in viso. _____ non se lo aspettava. La mano di IM 1 era a pugno chiuso. Credo che lo abbia colpito alla guancia o alla tempia sinistra. IM 1 ha tirato col braccio destro. _____ cadeva per terra come un sacco picchiando la testa sull'asfalto. IM 1 poi scappava direzione _____ incrocio _____." (VI PG 15.8.2015, p. 1-3, allegato 3 all'AI 41). _____ ha indicato che sia prima che dopo i fatti l'amica di _____, _____, continuava a bere del vino ed era a suo vedere ubriaca, così come anche _____ aveva bevuto dell'alcol, della birra, ed era "piuttosto allegro" (VI PG 15.8.2015, p. 3, allegato 3 e 4, allegato 3 all'AI 41), circostanza da lui ribadita dinanzi al PP, a meno di un mese dai fatti, quando ha riferito che "Sia _____ che la donna che era con lui davano

chiaramente l'idea di aver bevuto parecchio. La signora era in piedi e beveva un bicchiere di vino dopo l'altro. _____ era seduto di fianco a lei e beveva birra.” (VI PP 2.9.2010, p. 2, AI 40). In occasione di quest'ultimo interrogatorio, _____, invitato a raccontare nuovamente i fatti del 15 agosto 2015, ha dichiarato: " IM 1 ha salutato _____, dato che lo conosce. Mi sembra che IM 1 abbia parlato con _____ della Street Parade, dopo di che IM 1 è entrato nel bar della stazione di servizio _____ per prendersi un giornale. Proprio fuori dal bar della _____, sul terrazzino, c'era una persona che io conoscevo di vista e che salutavo abitualmente. Questa persona so che si chiama _____. _____ è marocchino ed era accompagnato da una donna, anche lei marocchina. (...) IM 1 è uscito dal bar e la donna, senza che apparentemente ci fosse un motivo, ha dato del "finocchio" a IM 1. IM 1 gli ha risposto "puttana", dopo di che _____ ha risposto a IM 1 "tu non puoi dare della puttana alla mia amica". _____ ha pure detto a IM 1 "ti do due schiaffi". Appena _____ ha detto queste parole, IM 1 gli ha tirato un pugno. ADR IM 1 ha colpito _____ con la mano destra ed il pugno è arrivato a _____ sulla parte sinistra, alla tempia. ADR IM 1 ha colpito _____ con il pugno chiuso. Si è trattato di un bel colpo. Il pugno era davvero forte. IM 1 ha caricato bene il pugno per colpire _____. ADR Quando IM 1 ha colpito _____ con il pugno, _____ era in piedi ed era appena giù dal terrazzino. (...) ADR Appena IM 1 lo ha colpito con il pugno, _____ è cascato all'indietro picchiando la testa sull'asfalto. (...) ADR Dopo aver colpito _____ IM 1 è rimasto qualche secondo a guardare _____ e poi è scappato. ADR Il sangue non si è visto subito, ma dopo circa venti secondi, quando IM 1 era già andato. IM 1 non ha visto il sangue. ADR sono sicuro che IM 1 ha colpito _____ col pugno della mano destra.” (VI PP 2.9.2010, p. 2 e 3, AI 40). A puntuale domanda del PP, _____ ha risposto che " _____ non ha tentato di colpire IM 1" (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40).

E. 26

Come già si è avuto modo di riferire, in seguito al pugno ricevuto dall'imputato, _____ è caduto a terra battendo la testa al suolo. Dalla lettura dei certificati medici in atti risulta che in questo modo la vittima si è procurata un "trauma cranico grave con focolai contusivi cerebrali multipli", tale da rendere necessario, il giorno seguente, un "intervento di craniectomia decompressiva bi-frontale ed evacuazione parziale degli ematomi" (certificato medico 10.9.2010 dell'Ospedale _____, AI 46; certificato medico 15.8.2010 dell'Ospedale _____, allegato all'AI 22; rapporto operatorio 17.8.2010 dell'Ospedale _____, allegato all'AI 27; certificato medico 23.9.2010 della Clinica _____, AI 59).

E. 27

Dal rapporto operatorio del 17.8.2010 dell'Ospedale _____ (AI 27) si evince quanto segue: " Il 15.08.2010 il Paziente riportava un trauma cranico con impatto occipitale in contesto di stato etilico; al momento del soccorso appariva risvegliabile unicamente allo stimolo algico, mentre in breve tempo riacquistava conoscenza; all'arrivo presso il nostro PS era sveglio (GCS 14), non presentava deficit dei nervi cranici esplorabili, né di forza agli arti. La TC dell'encefalo mostrava un ematoma sotto durale acuto emisferico destro e frontale sinistro, associato ad emorragia subaracnoidea e a piccoli focolai emorragici parenchimali frontali, fronto-basali e temporali bilaterali; il quadro neurologico e TC al momento non richiedevano una procedura chirurgica ed il Paziente era trasferito in osservazione presso il reparto Cure intensive. La mattina del giorno seguente appariva più

sonnolente, tendenzialmente agitato; alla TC di controllo erano francamente aumentate le componenti emorragiche parenchimali, in particolare in regione frontale destra con iniziale deviazione a sinistra delle strutture della linea mediana; molto probabilmente il quadro peggiorativo era in parte riconducibile ad una piastrinopenia su epatopatia etil-tossica (DD ipersplenismo). Si decideva di non eseguire un intervento nell'immediato, tuttavia, nell'arco della stessa mattina il sensorio deteriorava progressivamente e compariva una paresi all'emisoma sinistro; si procedeva ad intubazione. A questo punto si poneva l'indicazione ad un intervento di craniectomia decompressiva bi-temporale e di evacuazione, per quanto possibile, degli ematomi a destra." Dopo essere rimasto per un periodo presso il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale _____, _____ è stato trasferito dapprima presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale e, successivamente, presso la Clinica _____ per la riabilitazione (certificato medico 10.9.2010 dell'Ospedale _____, AI 46). Dai certificati medici in atti risulta che il colpo infertogli dall'imputato ha avuto gravi conseguenze per _____. Il 23 settembre 2010 il Dr. _____ della Clinica _____ ha indicato che: " Denota soprattutto dei disturbi neuropsicologici e comportamentali compatibili con le gravi lesioni a livello del lobi cerebrali frontali. In sede di valutazione neuropsicologica è emersa infatti una grave Sindrome disesecutiva sia cognitiva che comportamentale caratterizzata da mancanza di iniziativa, deficit di inibizione e comportamento disorganizzato (appiattimento affettivo senza apparente variazione nell'intensità dei sentimenti, perdita di interessi e iniziativa, occasionale agitazione per cui non riesce a stare fermo o parla in continuazione, sporadici spunti di aggressività con improvvisi episodi di collera in cui è sfidante e poco rispettoso degli altri, comportamento o linguaggio a volte socialmente inappropriato e poco rispettoso degli altri, infantilismo) importante anosgnosia con inconsapevolezza e negazione dei deficit, anosodiaforia con indifferenza verso i deficit, grave deficit di attenzione e memoria con presenza di confabulazioni. (...) Verosimilmente sarà necessario un trattamento riabilitativo neuropsicologico in regime stazionario di qualche mese, integrato successivamente da trattamento ambulatoriale in base ai deficit residui, che, si ipotizza, possano permanere severi." (certificato medico 23.9.2010 della Clinica _____, AI 53).

E. 28

A distanza di 3 mesi dall'inizio del trattamento neuropsicologico il medico ha indicato: " I deficit cognitivi comportamentali emersi in sede di valutazione (...) ne hanno reso per lungo tempo problematica la gestione sia nella strutturazione delle attività quotidiane di base che per il rispetto degli orari delle sedute terapeutiche previste, frequentemente disertate dal paziente nonostante i tentativi di adattarne gli orari ai suoi ritmi. (...) Gli importanti deficit neuropsicologici ancora presenti a distanza di oltre tre mesi di trattamento neuropsicologico intenso, depongono per una prognosi poco favorevole sul grado di impiegabilità professionale e sull'indipendenza a domicilio in cui è prevedibile la necessità di assistenza/supervisione nelle varie attività quotidiane. In considerazione di quanto suesposto contiamo di trasferire il paziente il 10.1.2011 alla _____, residenza protetta dove verrà organizzata una attività occupazionale protetta sotto supervisione di animatori-educatori specializzati. Da segnalare che il paziente, dopo l'intervento neurochirurgico subito dopo l'incidente, è ancora sprovvisto della parte di calotta cranica frontale e verrà convocato dal Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale Civico di Lugano prevedibilmente alla fine di Febbraio /Marzo 2011 per opportuno intervento di cranio plastica (come da comunicazione telefonica avuta in data 29.12.2010)." (certificato medico 30.12.2010 della Clinica _____, AI 59). In data 7 febbraio 2011 _____ è stato

ammesso presso la Fondazione _____. Nel suo scritto 31 marzo 2011 il responsabile della Fondazione ha indicato che “il signor _____ necessita una continua supervisione e stimolazione dal personale curante, quindi possiamo confermare che le condizioni fisiche e neuropsicologiche del Signor _____ rispecchiano ancora attualmente la prognosi fatta in data 30.12.2010 dal dr.med. _____ della Clinica _____.” (AI 68). Dal certificato medico del 30 dicembre 2010 della Clinica _____ (AI 59) si evince che _____ non è stato in pericolo di morte “nell’immediato”, ma “Se non tenuto in osservazione all’Ospedale, poi prontamente operato dopo il peggioramento dello stato neurologico il trauma avrebbe potuto avere esito fatale”. Alla precisa domanda del PP a sapere se lo stato della vittima fosse aggravato da malattie o lesioni preesistenti, il Dr. _____ ha risposto negativamente. Il medico ha concluso all’ “ assenza di danni gravi a livello fisico”, rilevando invece “prevedibili residui deficit cognitivi limitanti l’autonomia la cui assoluta permanenza resta da rivalutare a distanza di 6 mesi-un anno”. Egli ha peraltro indicato la presenza di un’ “ Incapacità lavorativa totale permanente, da rivalutare a distanza di 6 mesi/un anno. ”. Il Dr. _____, Capoclinica dell’Ospedale _____, ha certificato che al momento dell’arrivo presso l’ospedale la vittima non era in pericolo di morte, mentre successivamente, conseguentemente al peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno richiesto un intervento di craniectomia decompressiva bi temporale e di evacuazione degli ematomi, “possibilmente sì” (rapporto 4.4.2011 del Dr. _____ dell’Ospedale _____, AI 69). Così richiesto dal PP, il medico ha in seguito precisato che “ L’intervento chirurgico di craniectomia decompressiva bi frontale è stato eseguito in un contesto di peggioramento dello stato neurologico, tuttavia sia il quadro clinico, che quello TC, non sono sufficienti ad asserire che un non intervento avrebbe portato ad exitus il Paziente, per cui questo evento è da considerarsi possibile. Segnaliamo inoltre che l’evoluzione in senso peggiorativo, con aumento degli ematomi, sicuramente è stato condizionato dalla piastrinopenia su stato etilico. ” (rapporto 12.4.2011 del Dr. _____ dell’Ospedale _____, AI 71). Il medico, rispondendo ad un quesito del PP, ha indicato che _____ ha subito danni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale (certificato medico 4.4.2011 dell’Ospedale _____, AI 69).

E. 29

Richiesto dal magistrato di svolgere una valutazione della compatibilità tra il trauma subito il 15 agosto 2010 e lo stato di salute attestato dai certificati medici relativi alla persona di _____, il medico legale Dr. _____ ha concluso che (AI 72): “Il trauma subito il 15 agosto 2010 dal Sig. _____ ha prodotto (come evidenziato dalla documentazione clinica in atti e come già esposto nelle precedenti relazioni medico legali) gravi e diffuse lesioni cerebrali. Tali lesioni hanno determinato, come altamente prospettabile già dai primi rilievi medici, gravi deficit neurologici. In particolare, i deficit psicofisici descritti nelle relazioni mediche presenti in atti appaiono compatibili con la gravità delle lesioni cerebrali riportate in seguito al trauma. Da sottolineare che, da quanto appreso, il Sig. _____ era affetto da piastrinopenia e da alterazioni della funzionalità epatica su base etilossica; tali fattori possono aver determinato una riduzione della capacità coagulativa del soggetto, contribuendo a determinare un aumento delle emorragie post-traumatiche. A fronte di un trauma che determinò soluzione di continuo del cuoio capelluto, ma senza fratture della sottostante teca cranica, tali patologie preesistenti il trauma hanno verosimilmente contribuito ad aumentare la gravità delle lesioni, che rimangono pur sempre di natura traumatica.”.

E. 30

Dal certificato medico del 3 giugno 2015 dell'Ospedale _____ (doc. dib. 1), prodotto dall'accusa in occasione del pubblico dibattimento, si evince che il 30 marzo 2012, a quasi 2 anni dai fatti, _____ è stato sottoposto ad un "intervento di cranioplastica con opercolo sintetico" e che nel mese di settembre 2012 egli è stato ricoverato presso il Reparto di Medicina dell'ospedale per una problematica legata a crisi epilettiche.

E. 31

Giusta l'art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (cpv. 2). Secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, il concetto di lesione grave ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP corrisponde a quello dell'art. 122 CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 4 ad art. 125 CP). L'art. 122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono gravi (Hurtado Pozo, *Droit pénal, Partie spéciale*, 2009, p. 158-159, n. 524 segg.; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen*, 9. ed. 2008, p. 38 seg.). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell'uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un'incapacità al lavoro, un'infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3). Determinante per definire una lesione "grave" è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l'ha cagionata (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado/Pozo, *op. cit.*, n. 528, p. 159). Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell'uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, *op. cit.*, n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, *op. cit.*, p. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l'infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, *op. cit.*, n. 15 seg. ad art. 122 CP; Corboz, *Les infractions en droit suisse vol. I*, 3. ed. 2010, n. 10 p. 125). Ritenuto come l'elenco di cui all'art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado/Pozo, *op. cit.*, n. 532, p. 160; Donatsch, *op. cit.*, p. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, *op. cit.*, n. 20 seg. ad art. 122 CP; Corboz, *Les infractions en droit suisse vol. I*, 3. ed. 2010, n. 12 p. 126). Va tenuto in considerazione anche l'impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, *op. cit.*, n. 21 ad art. 122 CP).

E. 32

Per quanto attiene ai fatti, la Corte ha ritenuto assodato – poiché risultante dalle convergenti dichiarazioni agli atti – che tra le parti è nato un litigio per futili motivi. A seguito dello scambio di epiteti, IM 1 si è quindi allontanato dalla terrazza, seguito dalla vittima, la quale, con ogni verosimiglianza, minacciava di colpirlo con schiaffi o pugni. Non appena i due uomini si sono trovati vicini, inopinatamente, l'imputato ha allora colpito con un forte pugno la vittima facendola così cadere a terra. La Corte ha altresì considerato che nelle fasi precedenti il gesto violento compiuto dall'imputato, mai _____ ha tentato di passare all'atto fisico nei confronti dell'imputato. In particolare, _____ ha dichiarato che “_____ non ha tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40), _____ ha indicato che “_____ non ha però tentato di colpire IM 1.” (VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55)” e _____ ha riferito che “ non vi erano state vie di fatto tra il ragazzo e _____” (VI PG 15.8.2010, p. 3, allegato 1 all'AI 41). L'imputato non appare quindi credibile laddove sostiene che il suo gesto sarebbe stata una reazione al tentativo della vittima di colpirlo con un pugno. Al proposito, si impone di sottolineare che le dichiarazioni di IM 1 sono state tutt'altro che lineari, denotando piuttosto, nel corso dei verbali, la tendenza ad aggravare il comportamento della vittima in un vero e proprio crescendo. Solo suo verbale di interrogatorio finale, IM 1 ha infatti indicato, per la prima volta a 5 anni dai fatti, di avere avuto paura siccome _____ gli andava incontro con un oggetto metallico in mano, che aveva pensato essere un coltello, adducendo poi in occasione del pubblico dibattimento che la vittima, dopo essersi avvicinata a lui, aveva in pratica già “caricato” il pugno ed era quindi in procinto di colpirlo. Ne consegue che il gesto dell'imputato non può in alcun caso essere giustificato da uno stato di legittima difesa, non essendovi nulla agli atti che permetta di concludere che nel momento in cui l'imputato ha sferrato il pugno egli fosse vittima di un'aggressione o anche solo che _____ stesse per passare all'atto fisico nei confronti dell'imputato. Questi, al contrario, ha avuto modo di riferire di aver sferrato il pugno in modo istintivo. Neppure appare peraltro credibile l'imputato allorché sostiene di non avere immaginato, in un primo momento, che la situazione fosse grave, pensando di avergli procurato “un occhio nero” e nulla più, posto che la sera stessa egli si è recato a casa casa di _____ per chiedergli come stava la vittima (VI PP 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all'AI 41; VI PP 12.10.2014, p. 3, AI 55). La richiesta di informazioni è quanto mai significativa del fatto che IM 1 si era reso conto che le conseguenze potevano essere di una certa rilevanza.

E. 33

La Corte ha ritenuto che i fatti avvenuti a _____ e le lesioni subite da _____ configurano il reato lesioni gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 combinato con l'art. 122 CP. _____ non solo si è trovato in pericolo di morte, ma ha subito conseguenze fisiche gravi e durature, le quali sono la diretta conseguenza del pugno ricevuto dall'imputato. Egli ha dovuto sottoporsi a due importanti interventi chirurgici ed è stato costretto a passare parecchi mesi in ospedale e in clinica di riabilitazione. Il 30.12.2010 il Dr. _____ ha rilevato la presenza di un'incapacità lavorativa totale permanente e ancora a parecchi mesi dai fatti, a causa dei residui importanti deficit neuropsicologici, _____ necessitava di una continua supervisione e stimolazione da parte del personale curante.

E. 34

Quanto al nesso causale, emerge dagli atti che la vittima soffriva di una ridotta capacità coagulativa. Come indicato dal medico legale, questa può evidentemente aver rappresentato una con-causa del risultato che si è prodotto. Tuttavia, affinché venga interrotto il nesso di

causalità adeguata tra il comportamento dell'autore e il risultato prodottosi, occorre l'intervento di un'ulteriore causa concomitante che rappresenti una circostanza del tutto eccezionale o che appaia tanto straordinaria da non risultare prevedibile. L'imprevedibilità dell'evento concorrente non è di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causalità adeguata, ma è necessario che questo evento si imponga come la causa più probabile e più immediata dell'avvenimento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito al risultato, in particolare il comportamento dell'autore (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; STF 6B_251/2014 del 2.12.2014 consid. 2.3.1). Ciò non è dato in concreto. Non è infatti per nulla raro che una persona possa essere anti-coagulata, per esempio per problemi cardiaci o a seguito di operazioni. Soprattutto, tale circostanza non è certo la causa più probabile e immediata del risultato realizzatosi. In assenza del forte pugno ricevuto dall'imputato e la conseguente caduta a terra, la salute della vittima non sarebbe stata compromessa malgrado la ridotta capacità coagulativa. La compromissione della salute della vittima è la diretta conseguenza del colpo inferto dall'imputato, sicché il nesso causale risulta del tutto intatto.

E. 35

Per quanto attiene al lato soggettivo, l'imputato ha agito per negligenza cosciente: egli ha colpito volontariamente al viso, con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui sferrato può comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo risultato e presumendo, per un'imprevidenza colpevole, che lo stesso non si realizzasse (cfr. DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). A IM 1 non poteva sfuggire che colpendo con forza una persona al viso, questa avrebbe potuto cadere e conseguentemente provocarsi lesioni anche gravi. Il punto 1 dell'atto d'accusa trova quindi conferma. VI) Imputazione di ripetuto furto (punto 2 dell'atto d'accusa)

E. 36

L'atto d'accusa, oggetto delle correzioni di cui si è detto in ingresso, imputa a IM 1 il reato di ripetuto furto per un ammontare complessivo di refurtiva denunciata di CHF 30'729.20. Ai sensi dell'art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d'indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene. Per quanto attiene ai furti, questi sono dal profilo fattuale in ampia misura ammessi. Interrogato dal Presidente, il prevenuto ha ammesso senza riserve la commissione di 16 furti (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale), confermando così quanto aveva già dichiarato in Polizia e dinnanzi al Procuratore pubblico (VI PG 14.9.2012, allegato 2, Inc. MP 2012.8699; VI PP 1.3.2015, p. 5-7, AI 86; VI PP 5.3.2015, p. 9-14, AI 100). Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 ha spiegato che la sua situazione economica "non era delle migliori" e che, essendo egli dipendente dall'eroina, rubava per potersi comprare lo stupefacente (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 37

L'imputato ha sempre contestato l'episodio menzionato al punto 2.16 e, parzialmente, quello di cui al punto 2.17 dell'atto d'accusa. Relativamente al punto 2.16, ACPR 18, sentito in Polizia il 15.1.2015, ha denunciato la seguente fattispecie: " Questa mattina sono arrivato a _____ in via _____, presso il mio futuro negozio, per riordinare il tutto in quanto appena tutta la documentazione necessaria sarà pronta, inizierò la mia attività commerciale. Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, chiedevo ad un amico che risponde al nome di ACPR 19, di darmi una mano a spostare un armadio pesante.

Depositavamo quindi le rispettive giacche sulle sedie che vi sono all'interno del locale. Uscivamo dal locale per depositare in cantina questo armadio. Una volta ritornati nel negozio, ci accorgevamo che dalle nostre giacche mancavano diversi oggetti. Per quanto mi concerne non ho più trovato il mio telefonino Samsung Galaxy 5S di colore nero (emei _____) del valore approssimativo di CHF 380.00, e il portamonete in pelle di colore nero contenente oltre alla carta d'identità anche del contante per un valore di Euro 70.00ca. Dopo l'accaduto io e ACPR 19, provavamo a cercare nelle adiacenze se vi era la traccia degli oggetti che ci avevano rubato (cestini, ecc.). Per tale motivo io prendevo una direzione e ACPR 19 l'opposta. Poco dopo un passante che aveva udito quanto era accaduto, mi informava che ACPR 19 stava litigando con qualcuno vicino al "Bar _____", accanto al mio prossimo negozio. Potevo capire che ACPR 19 si era accorto del fatto che questo ragazzo stava manipolando con un telefonino che risulterebbe essere suo. Poco dopo, giungeva sul posto la polizia, per quanto del caso." (VI PG 15.1.2015, allegato all'AI 93). Il medesimo giorno è stato assunto a verbale in Polizia anche l'amico ACPR 19, il quale si è così espresso: " Questa mattina sono arrivato a _____ in via _____, presso il futuro negozio del mio amico ACPR 18, in quanto aveva bisogno di portare un armadio pesante in cantina. Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, aiutavo ACPR 18 a spostare l'armadio prima citato. Il mobile dovevamo portarlo in cantina e per tanto dovevamo uscire dal locale. Per lavorare più comodo, entrambi, lasciavamo le nostre giacche sulle sedie che vi sono nel locale in questione. Il tempo necessario per fare questo lavoro, circa 10 minuti, ed in seguito rientravamo nel locale. Io prendevo la mia giacca per andare a fare pausa, e mi accorgevo che dalla tasca interna sinistra, mancava il mio portafoglio. In seguito controllavo pure la tasca esterna destra, dove mi accorgevo che non vi era più nemmeno il mio telefonino di marca Samsung Galaxy S3. Pure ACPR 18 si accorgeva che gli mancava sia il portafoglio che il telefonino. In seguito ci siamo separati con l'intento di trovare almeno i documenti. Dopo aver cercato in più parti, mentre ritornavo nel locale di ACPR 18, notavo un ragazzo che, mentre fumava una sigaretta nello spazio appositamente adibito all'interno del bar _____ adiacente alla via _____, stava manipolando un telefonino. Dopo aver guardato attentamente, riconoscevo quel telefonino nel mio. Infatti aveva la medesima custodia. Io entravo nella terrazza e chiedevo al ragazzo di farmi vedere il telefono. Lui rispondeva che non me lo avrebbe fatto vedere. Io insistevo spiegandogli che il telefonino era il mio. A un certo punto il ragazzo tentava di scappare e io lo tenevo senza picchiarlo. Lo portavo fuori e gli prendevo dalla tasca dei pantaloni il telefonino in questione. Era proprio il mio. Il ragazzo tentava di nuovo di scappare e io lo fermavo invitando i passanti di chiamare la polizia, che arrivava poco dopo." (VI PG 15.1.2015, allegato all'AI 93). L'imputato dal canto suo, sin dal primo verbale di Polizia ha indicato di avere trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio: " Dopo pranzo sono uscito per comprare le sigarette al _____ (...). Sulla via di ritorno dal _____, in direzione del bar Al 74 e subito prima delle strisce pedonali accanto ad un cespuglio, trovavo e raccoglievo da terra il telefono cellulare sopraccitato. Rientro nel bar allo scopo di soffiarmi il naso e in seguito mi recavo ad acquistare una nuova carta SIM. Effettuavo lo spostamento con la mia bicicletta. Acquistavo la DIM da un rivenditore situato accanto allo _____ nei pressi dell'Università _____. Per 20 CHF acquistavo la carta SIM Lebara Mobile del numero di telefono _____. Dopo aver acquistato la SIM ritornavo presso l'esercizio pubblico Al _____ e consumavo un caffè. Dopo averlo pagato uscivo all'esterno per fumare una sigaretta. Vorrei precisare che mentre bevevo il caffè, inserivo la carta SIM

appena acquistata avviando poi il telefono cellulare. Mentre utilizzavo il cellulare Samsung venivo fermato da un ragazzo il quale asseriva che il telefono era suo. Preciso che lo stesso adottava subito un atteggiamento aggressivo nei miei confronti. Da parte mia gli spiegavo di aver ritrovato l'apparecchio nelle circostanze succitate, lui però non dava seguito alle mie spiegazioni e mi strattonava fino a portarmi sul retro dello stabile al numero civico _____ . Assieme al ragazzo vi era anche un signore più anziano. Entrambe le persone asserivano che io gli avessi rubato dei documenti d'identità, i portafogli, i telefoni cellulari ed altri oggetti che ora non ricordo. Visto che i due personaggi non credevano alla mia versione, una terza persona richiedeva l'intervento della Polizia la quale giungeva pochi minuti più tardi. (...) Il telefono aveva la mascherina posteriore aperta e la batteria si trovava all'esterno della sua sede. Vi era anche una carta SIM italiana, se non ricordo male si trattava di una SIM della Wind." (VI PG 15.1.2015, allegato all'AI 93). Versione, questa, sostanzialmente mantenuta dinanzi al PP (VI PP 1.3.2015, p. 8, AI 86: " In occasione della mia visita a _____ ho trovato per terra sotto un cespuglio un telefono Samsung danneggiato e l'ho raccolto "; VI PP 5.3.2015, p. 15, AI 100: " Io non ho rubato nulla. Ho trovato il telefono con la scheda sim buttato sotto un cespuglio. ") così come pure in sede dibattimentale: " Contesto il furto del punto 2.16 dell'AA (...). ADR che confermo per quanto riguarda il punto 2.16, ho trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio." (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 38

Per quanto attiene all'imputazione di cui al punto 2.17 dell'atto d'accusa, l'imputato ha contestato l'ammontare della refurtiva denunciato dall'accusatore privato, giudicandolo troppo elevato e rilevando in particolare di avere cambiato praticamente l'intera somma in Franchi Svizzeri sottratta, ricevendo quale contropartita unicamente EUR 12'500.00, motivo per cui non potrebbe trattarsi di CHF 21'000.00 (VI PP 5.3.2015, p. 14, AI 100; VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 39

Quanto al furto di cui al punto 2.16 dell'atto d'accusa, la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per concludere in modo certo che sia stato l'imputato a commetterlo. Sia perché in sostanza egli ha ammesso tutti gli altri furti e non avrebbe avuto nessun motivo per contestare proprio questo specifico episodio, sia perché effettivamente, come correttamente rilevato dalla difesa, non risulta che sulla sua persona siano stati trovati altri oggetti (oltre al cellulare) appartenenti al danneggiato. Ciò lascia aperta la possibilità che egli, effettivamente, si sia impossessato di un apparecchio abbandonato da chi materialmente ha commesso il furto. Per tale motivo, in virtù del principio in dubio pro reo , si impone di prosciogliere DUF 1 dall'imputazione di furto di cui al punto 2.16 dell'atto d'accusa.

E. 40

Relativamente al punto 2.17 dell'atto d'accusa, per contro, la Corte non ha alcuna ragione per dubitare dell'importo denunciato dall'accusatore privato e discostarsene quindi in favore della tesi dell'imputato. Nella fattispecie, peraltro, l'accusatore privato ha pure prodotto un conteggio a sostegno della propria indicazione (allegato 5.1 all'AI 79). A mente della Corte, peraltro, il tentativo dell'imputato di contestare questo importo appare essere semplicemente strumentale, trattandosi dell'episodio con la refurtiva più elevata. Ne discende che, fatta eccezione per il punto 2.16, il punto 2 dell'atto d'accusa trova conferma.

VII) Imputazione di ripetuta violazione di domicilio (punto 3 dell'atto d'accusa)

E. 41

Corollario dei furti commessi vi è pure il reato di violazione di domicilio. Per l'art. 186 CP, chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte è considerata "casa" ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale l'avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà, ovvero ad esempio anche fabbriche, locali commerciali, uffici e parchi auto (DTF 108 IV 33 consid. 5a). 42. IM 1, al fine di commettere i furti di cui ai punti 2.1 – 2.11 dell'atto d'accusa, si è introdotto a più riprese all'interno della sede riservata ai soci del ACPR 2 in Via _____ contro il volere dell'avente diritto. I fatti non sono stati contestati dall'imputato (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). Ne consegue che il punto 3 dell'atto d'accusa è stato confermato. VIII) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell'atto d'accusa)

E. 43

L'atto d'accusa imputa infine a IM 1 il possesso di complessivi 4 grammi di eroina destinata al consumo personale nonché l'acquisto, per uso personale, e il consumo di 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina. L'art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti o commette un'infrazione giusta l'art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L'art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, fra le altre cose, l'acquisto e il possesso, senza autorizzazione, di stupefacenti. I fatti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell'imputato (VI PolCom 27.9.2012, Inc. MP 2012.9573; VI PG 10.1.2013, Inc. MP 2013.877; VI PP 1.3.2015, p. 7, AI 86), confermate pure in occasione dell'interrogatorio svolto nel corso del pubblico dibattimento (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). La Corte ha pertanto confermato anche il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. IX) Commisurazione della pena

E. 44

Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce

l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

E. 45

Nell'evenienza concreta, la colpa dell'imputato è da considerarsi oggettivamente medio-grave per quanto attiene ai fatti di _____. IM 1, nel corso di un alterco per futili motivi, non ha esitato a colpire una persona con un violento pugno al viso, non

potendo ignorare che tale gesto avrebbe potuto farla cadere al suolo, con tutte le conseguenze per la salute fisica della vittima che ne potevano derivare. Per quanto attiene ai furti, l'imputato ha agito in un numero importante di occasioni in un lasso di tempo piuttosto lungo, raccogliendo un bottino di CHF 29'428,90. Pur rilevando che la refurtiva in quanto tale non rappresenta un elemento determinante, di per sé, per stabilire la gravità del reato, l'ammontare del maltolto non particolarmente elevato impone di qualificare di media gravità il suo agire.

E. 46

L'imputato ha denotato quindi egoismo, noncuranza per gli altri e una preoccupante propensione a delinquere, così come del resto attestato dai numerosi precedenti giudiziari. Egli non pare aver tratto insegnamento dalla condanna ad una pena detentiva piuttosto lunga subita nel 2005. IM 1 ha infatti proseguito a delinquere tanto da indurre le autorità a revocare la liberazione condizionale e a pronunciare nei suoi confronti ulteriori decisioni di condanne a pene detentive.

E. 47

A favore dell'imputato la Corte ha soprattutto considerato il fatto che IM 1 si è presentato spontaneamente in Polizia dopo gli accadimenti del 15 agosto 2010. La Corte ha poi valutato positivamente la disponibilità dell'imputato a mettere a disposizione degli accusatori privati i suoi risparmi per procedere ai risarcimenti. A favore dell'imputato sono inoltre stati considerati il suo difficile vissuto, i problemi segnalati dallo psichiatra Dr. _____, così come il tempo trascorso dai fatti del 2010 senza che l'imputato commettesse atti di violenza nei confronti di terze persone. La Corte ha infine ritenuto a suo favore la collaborazione fornita in corso d'inchiesta come pure in sede dibattimentale, ed il fatto che l'imputato è in ampia misura reo confesso, sebbene i tentativi di crearsi delle giustificazioni (oggetto di ferro, pugno pronto ad essergli dato) in realtà non attestano una piena e totale presa di responsabilità.

E. 48

Tutto ciò considerato, ritenuto anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

E. 49

Quo alla sospensione condizionale, posto che ritorna applicabile l'art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha ritenuto la prognosi del tutto negativa e ciò in ragione della già citata lunga serie di precedenti penali che hanno portato, giova ricordarlo, alla revoca della liberazione condizionale. Senza un reinserimento professionale, che potrà risultare certamente più agevole al termine dei corsi di formazione che l'imputato si è riproposto di seguire in carcere, le probabilità che ritrovata la libertà IM 1 commetta nuovi reati rasenta la certezza.

E. 50

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, la Corte ha ritenuto adeguata la multa di CHF 200.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). X) Sequestri e nota professionale del difensore 51. Per quanto riguarda i sequestri, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI _____ con caricabatteria, delle carte SIM Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, per cui è ordinato il dissequestro in favore dell'imputato, mentre sulla

somma di denaro è mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese e in vista della restituzione agli accusatori privati (art. 263 lett. b e c CPP). 52. Relativamente alla nota professionale dell'avv. DUF 1, la Corte, considerando la tipologia dei reati ed il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore diligente, ha ritenuto eccessivo il tempo esposto per la preparazione del processo, riducendolo da 13 ore e 50 minuti a 7 ore e quindi da CHF 2'430.00 a complessivi CHF 1'260.00. Per il resto, la nota è stata adeguata all'effettiva durata del dibattimento, per un totale di CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e IVA. Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 69, 125 cpv. 2, 139 cifra 1, in parte in relazione all'art. 172ter, 186 CP; 19 a LStup; 82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. lesioni colpose gravi per avere, il 15 agosto 2010, a _____, colpendo con un pugno al viso _____ e facendolo così cadere al suolo, per negligenza messo lo stesso in pericolo di vita cagionandogli altresì un grave danno al corpo e alla salute, così come risulta dai certificati medici agli atti; 1.2. ripetuto furto, in parte di lieve entità per avere, nel periodo maggio 2012 – gennaio 2015, a _____ e _____, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, in sedici occasioni, al fine di appropriarsene, beni mobili altrui per un valore denunciato di CHF 30'729.20 e EUR 70.00; 1.3. ripetuta violazione di domicilio per essersi, nel periodo maggio – agosto 2012, in Via _____ a _____, ripetutamente introdotto indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto all'interno della sede riservata ai soci del ACPR 2; 1.4. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per essere stato trovato in possesso, il 27 settembre 2012 ed il 10 gennaio 2013, a _____ o, di 2.9 rispettivamente 1.1 grammi di eroina, precedentemente acquistata al Parco _____ da sconosciuti e destinata al proprio consumo personale; nonché per avere, nel periodo 27 settembre 2012 – 10 gennaio 2013, acquistato per uso personale e consumato 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al Parco _____ di _____; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. L'imputato è proscioltto dall'imputazione di furto di cui al punto 2.16 dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della multa di CHF 200 (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 4. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 5. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro sulla somma di CHF 9'988.83 in vista della restituzione agli accusatori privati. 6. È ordinata la confisca e la distruzione di tutti gli oggetti sequestrati, ad eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI _____ con caricabatteria, delle schede operatore Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, che vengono dissequestrati in favore dell'imputato. 7. La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato. 8. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e IVA. 8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 14'953.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Comunicazione a: - Comando della Polizia

cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via
Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino -
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio
centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise correzionali Il
Presidente La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di
giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr.
4'590.30 Multa fr. 200.-- Pubblicazione su
FU fr. 217.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 210.55
fr. 5'717.85 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.